

La procedura di accertamento

Il sintetico puro e il redditometro

CIRCOLARI 24 FISCO

## PERSONE FISICHE

## La procedura di accertamento

## A CHI SI RIVOLGE



## IMPRESE

Non sono interessate



## PROFESSIONISTI

Non sono interessati



## PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

## ABSTRACT

*L'accertamento sintetico è utilizzato nei confronti delle persone fisiche e basa la sua funzione sulla dimostrazione della capacità contributiva del contribuente, in base al tenore di vita dimostrato dallo stesso.*

## COMMENTO

L'**accertamento sintetico** è lo strumento accertativo attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte.

Un aspetto peculiare di questo strumento riguarda **l'ampio raggio di applicabilità**, considerato che ne possono essere destinatari i contribuenti persone fisiche, indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

In generale, nell'ambito di tale metodologia di controllo, gli uffici finanziari, in presenza di determinate condizioni, sono legittimati a risalire da un fatto noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto o ignorato, cioè all'esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggiore reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

Mentre il metodo analitico è stato concepito come metodo generale di accertamento, quello sintetico è stato disciplinato come **integrativo-sostitutivo** del primo, chiamato a operare in via sussidiaria. Con il metodo sintetico viene quantificato il **reddito complessivo netto**, prescindendo dalla individuazione delle effettive fonti del reddito. La valorizzazione del rapporto spesa-reddito costituisce il fondamento conoscitivo di tale metodo, per questo motivo designato anche con l'espressione «accertamento basato sulla spesa».

Il fatto che il contribuente abbia sostenuto spese o investimenti lascia presumere, con una valutazione a posteriori, la disponibilità di un reddito in misura tale da consentirne il finanziamento. Si «**presume**», infatti, che una persona non consumi il proprio patrimonio per sostenere un certo tenore di vita, ma attinga ai redditi dell'anno. Allo stesso modo, in

relazione agli investimenti, normalmente si utilizzano redditi accumulati in più anni, salvo il ricorso a forme diverse di finanziamento.

Il metodo sintetico si articola in due tecniche di rettifica, corrispondenti a diverse tipologie di elementi rivelatori di un reddito complessivo superiore a quello risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tra le due modalità di rettifica corre questa differenza: nel primo caso, spetta all'ufficio individuare, di volta in volta, gli elementi dimostrativi del maggiore reddito e valutarne la concreta portata (così detto **accertamento sintetico puro**), mentre, nel secondo caso, l'ufficio si avvale di ragionamenti che potremmo definire «preconfezionati», contenuti in decreti ministeriali (così detto **redditometro**).

---

#### Accertamento sintetico (persone fisiche)

---

[Articolo 38 comma 4 - Dpr 600/1973](#)

Accertamento sintetico puro

[Articolo 38 comma 5 Dpr 600/1973](#)

Accertamento da redditometro

## PERSONE FISICHE

## Il sintetico puro e il redditometro

## A CHI SI RIVOLGE



## IMPRESE

Non sono interessate



## PROFESSIONISTI

Non sono interessati



## PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

## ABSTRACT

*L'accertamento sintetico si divide in due: quello puro, che basa la propria sostenibilità sulla determinazione della capacità contributiva del contribuente attraverso le spese, in genere, da egli sostenute, e il redditometro.*

## COMMENTO

Nel [comma 4 dell'articolo 38 del Dpr 600/1973](#) viene disciplinato il così detto **accertamento «sintetico puro»**, che viene **determinato sulla base delle «spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta»**, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formulazione della base imponibile.

Dall'esame della norma, dunque, emerge che se una persona spende 50.000 euro in un anno si presume che debba avere dichiarato o percepito redditi per almeno 40.000 euro, tenuto conto della cosiddetta «franchigia» del 20 per cento, prevista dal [comma 6 dell'articolo in commento](#).

Come si è detto, il punto rilevante di questo principio è che viene considerata, al fine della determinazione sintetica del reddito, **qualsiasi spesa** sostenuta nell'anno d'imposta, anche quella per incrementi patrimoniali, che nella precedente versione della norma si presumeva sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno di sostenimento e nei quattro precedenti.

Gli uffici finanziari, al fine di individuare le spese sostenute dal contribuente sottoposto a controllo, possono utilizzare anche i **dati rinvenibili dalle comunicazioni** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute, così detto **spesometro**, sostituito, dal 2017, dalle comunicazioni trimestrali (semestrali per il 2017) delle fatture emesse e ricevute, norme entrambe contenute nell'[articolo 21 del Dl 78 del 2010](#), poi modificato per l'introduzione, appunto, delle comunicazioni.

Anche attraverso il **monitoraggio delle spese e dei consumi** che emergono da tali

comunicazioni, l'agenzia delle Entrate, dunque, è in grado di confrontare il tenore di vita dei contribuenti con quello che dichiarano. Davanti alle incongruenze potrebbero scattare, poi, gli accertamenti.

Il «**redditometro**», invece, è uno strumento accertativo presuntivo, sempre di natura sintetica, incardinato nell'[articolo 38, del Dpr 600/1973](#), che fornisce una prima stima del reddito attribuibile alle persone fisiche in base alla misurazione astrattamente indicativa di capacità contributiva di determinati elementi fiscalmente rilevanti. La [tabella allegata al Dm del 10 settembre 1992](#) (sostituita poi da quella allegata al Dm del 19 novembre 1992) quantificava in via presuntiva la capacità di spesa connessa alla disponibilità di particolari beni e servizi, attraverso l'applicazione di coefficienti appositamente predeterminati.

L'[articolo 2, comma 1](#), del già richiamato decreto del 10 settembre 1992 specifica che **iben e servizi** «si considerano nella **disponibilità della persona fisica** che a qualsiasi titolo anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto in parte i relativi costi», per cui non è la proprietà dei beni a determinare la presunzione operata dal legislatore bensì la disponibilità degli stessi.

L'Ufficio può, quindi, in base a elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile **si discosta per almeno un quarto (poi diventato un quinto)** da quello dichiarato.

L'ordinamento tributario consente, pertanto, di **rettificare le dichiarazioni** presentate dai contribuenti anche per effetto dell'acquisizione di elementi che risultino sintomatici di ricchezza in quanto espressivi di disponibilità di determinati beni e servizi, avendo il contribuente facoltà di dimostrare che il maggiore reddito presuntivamente accertato è costituito da redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L'applicazione del redditometro, proprio per le sue caratteristiche strutturali, può condurre, però, a esiti fortemente penalizzanti per i contribuenti.

Proprio per questo motivo, di fondamentale importanza è stata la [sentenza della Corte di Cassazione n. 13289 del 2011](#) che ha **equiparato lo studio di settore e il redditometro**, stabilendo che l'accertamento da c.d. redditometro deve fondarsi sui medesimi parametri applicati nell'ambito dell'accertamento da studio di settore, cioè su presunzioni semplici, caratterizzate da gravità, precisione e concordanza ([articolo 2729 c.c.](#)), sulla scorta del seguente ragionamento: il redditometro è da configurarsi come un qualsiasi strumento da coefficiente o standardizzato, che ammette la prova contraria, la più ampia possibile. In particolare, gli elementi della gravità, della precisione e della concordanza (requisiti imprescindibili all'interno delle presunzioni semplici) devono essere rafforzati all'esito del contraddittorio instaurato tra il Fisco e il contribuente, divenuto obbligatorio nel nuovo accertamento sintetico introdotto col [DL 78/2010](#). Si tratta di una vera e propria equiparazione tra lo studio di settore e il redditometro (in relazione agli oneri probatori posti a carico dell'amministrazione finanziaria).

Prima della riforma del 2010, il redditometro si impervia quasi apoditticamente su una presunzione legale relativa, la quale determinava un'inversione dell'onere probatorio a carico

del contribuente. Con la modifica legislativa del 2010, la presunzione legale (operante all'interno della vecchia impostazione dell'accertamento sintetico) ha esaurito la sua specifica funzione, atteso che, con il «confronto diretto» tra Fisco e contribuente, si assiste alla nascita di uno strumento nuovo, il **contraddittorio preventivo**, finalizzato all'adattamento delle presunzioni eccepite dall'Ufficio alla reale situazione reddituale/economica imputabile effettivamente al contribuente.

Dunque, in questo quadro normativo, la [Cassazione con la sentenza 13289 del 2011](#) ha stabilito il principio di diritto per cui il «risultato dello standard, dato dal redditometro, deve essere corretto nel corso del contraddittorio, in modo da fotografare la reale e specifica situazione del contribuente».

Il nuovo redditometro introdotto dall'[articolo 22 del Dl 78n del 2010](#), convertito in [legge 122/2010](#), riscrive la disciplina dell'accertamento sintetico, contenuta nel [comma 4 e seguenti dell'articolo 38, del Dpr 600/1973](#), con l'obiettivo «di **adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico**, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio obbligatorio». La nuova disciplina dispiega la propria efficacia a partire dagli accertamenti relativi ai redditi del periodo d'imposta 2009.

La **presenza del contraddittorio e la prova contraria ampia** costituiscono, a partire da subito, un tassello fondamentale per gli accertamenti standardizzati, per i quali la caratteristica comune risulta proprio quella dell'adeguamento, attraverso il confronto tra le parti, del risultato teorico del software alla realtà economica rappresentata dal contribuente.

Le modifiche apportate del [Dl 78](#) sembrano avere più che natura innovativa, una portata interpretativa della disciplina anteriore, quando estendono, mediante l'obbligatorietà del contraddittorio, le garanzie a favore del contribuente. Trattasi di norme ricognitive di un principio generale dell'ordinamento e quindi applicabili, in virtù della portata interpretativa della disciplina anteriore, anche agli accertamenti per i periodi d'imposta precedenti l'anno 2009.

Il nuovo redditometro, però, non nasce sotto una buona stella visto che il Garante per la privacy, con il [provvedimento del 21 novembre 2013](#), ha dato il via libera al nuovo redditometro, ma ha prescritto all'agenzia delle Entrate l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i **rischi per la privacy delle persone** e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.

**Elementi sottoposti all'attenzione dell'agenzia delle Entrate da parte del Garante della Privacy:**

la profilazione del contribuente

le spese medie Istat

il fitto figurativo

l'esattezza e qualità dei dati

l'informativa ai contribuenti

---

### il contraddittorio

In seguito all'esame del Garante, le misure che rendono il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy sono innanzitutto la **profilazione**, attraverso la quale il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi, senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat, così come prevedeva inizialmente la norma.

**Le medie Istat**, concernenti le spese per uso corrente (alimentari, abbigliamento, alberghi, viaggi organizzati ecc.), non possono quindi essere utilizzate né in sede di selezione dei contribuenti da controllare né in sede di contraddittorio né, tanto meno, potranno rientrare nella vera e propria ricostruzione sintetica del reddito. Per questo tipo di spese (beni e servizi di uso quotidiano), dunque, non si terrà mai conto delle medie Istat; le stesse potranno essere oggetto di discussione in sede di contraddittorio e, quindi, rientrare nella rideterminazione del reddito, soltanto se il Fisco sarà in possesso di **dati certi**.

A sostegno di tale prescrizione, il Garante osserva come il massivo incremento delle **informazioni presenti in anagrafe tributaria** permette già, all'agenzia delle Entrate, di potere disporre di dati certi relativi alla gran parte di voci di spesa elencate nella [tabella A del decreto ministeriale del 24 dicembre 2012](#). In base, poi, a quanto emerso durante gli accertamenti ispettivi svolti dal Garante della Privacy, sono circa 1.500.000 i contribuenti che per l'annualità 2009 hanno dichiarato un reddito significativamente inferiore rispetto alle sole spese certe e le spese ricavate induttivamente da elementi certi, senza, quindi, considerare le spese Istat. Ciò premesso, e tenuto conto che il numero dei controlli programmati in un anno dall'Agenzia è di circa 35.000 posizioni, il Garante della Privacy sottolinea come si possa ricorrere alla rinnovata procedura di accertamento da redditometro senza utilizzare dati grezzi e inattendibili.

Altra misura è quella del «**fitto figurativo**» (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) che non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il «fitto figurativo» dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante. L'Agenzia dovrà, poi, porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati, così da prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.

A sua volta, il contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita **informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi** e disponibile anche sul sito dell'agenzia delle Entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.

Infine, nell'**invito al contraddittorio** dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la **natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati** richiesti dall'Agenzia e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere. I dati presunti di spesa non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il redditometro, quindi, strumento, peraltro, in fase un po' di disuso da parte dell'amministrazione finanziaria, si basa sui seguenti elementi e dati:

- **le spese certe**, ossia quelle dimostrabili e che derivano dall'Anagrafe tributaria o, comunque, da altre banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria;
- **le spese per elementi certi**, ossia attribuibili al contribuente applicando valori medi a elementi certi presenti in Anagrafe tributaria o disponibili (per esempio: potenza auto, lunghezza barche, ecc.); i valori medi sono determinati dall'Istat o da analisi socio-economiche, tenendo conto della tipologia di famiglia – lifestyle;
- **gli incrementi patrimoniali** del contribuente, che vanno considerati al netto di mutui o finanziamenti accesi per la loro acquisizione, e vanno abbattuti dell'ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti effettuati nei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni;
- **la quota di risparmio** che si è formata nell'anno, oggetto di accertamento.

È bene infine evidenziare che stabilisce il [decreto 24 dicembre 2012](#) che «Ai fini delle determina-zione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'agenzia delle Entrate di utilizzare, altresì: **elementi di capacità contributiva diversi** da quelli riportati nella [tabella A](#), qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento».

## SI RICORDA CHE

- L'accertamento sintetico prescinde dalla tipologia di reddito che percepisce il contribuente.
- L'accertamento sintetico puro si basa semplicemente sulla capacità contributiva dimostrata dal contribuente, attraverso il sostenimento di spese.

## SCHEMI E TABELLE

L'accertamento sintetico – i punti salienti

---

<b>La caratteristica</b>	L'accertamento sintetico è lo strumento accertativo attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte. Un aspetto peculiare di questo strumento riguarda l'ampio raggio di applicabilità, considerato che ne possono essere destinatari i contribuenti persone fisiche, indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
<b>Il meccanismo</b>	Mentre il metodo analitico è stato concepito come metodo generale di accertamento, quello sintetico è stato disciplinato come integrativo-sostitutivo del primo, chiamato a operare in via sussidiaria. Con il metodo sintetico viene quantificato il reddito complessivo netto, prescindendo dalla individuazione delle effettive fonti del reddito. La valorizzazione del rapporto spesa-reddito costituisce il fondamento conoscitivo di tale metodo, per questo motivo designato anche con l'espressione «accertamento basato sulla spesa».
<b>Il sintetico puro</b>	Nel <a href="#">comma 4 dell'articolo 38 del Dpr 600/1973</a> viene disciplinato il così detto accertamento «sintetico puro», che viene determinato sulla base delle «spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta», salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formulazione della base imponibile.
<b>Il redditometro</b>	<p>Il redditometro si basa sui seguenti elementi e dati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>·le spese certe, ossia quelle dimostrabili e che derivano dall'Anagrafe tributaria o, comunque, da altre banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria;</li><li>·le spese per elementi certi, ossia attribuibili al contribuente applicando valori medi ad elementi certi presenti in Anagrafe tributaria o disponibili (per esempio: potenza auto, lunghezza barche ecc); i valori medi sono determinati dall'ISTAT o da analisi socio-economiche, tenendo conto della tipologia di famiglia - lifestage;</li><li>·gli incrementi patrimoniali del contribuente, che vanno considerati al netto di mu-tui o finanziamenti accesi per la loro acquisizione, e vanno abbattuti dell'ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti effettuati nei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni;</li><li>·la quota di risparmio che si è formata nell'anno, oggetto di accertamento.</li></ul> <p>È bene infine evidenziare che stabilisce il <a href="#">decreto 24 dicembre 2012</a> che «Ai fini delle determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'agenzia delle Entrate di utilizzare, altresì: elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella <a href="#">tabella A</a>, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento».</p>

---